



**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**  
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PREVISTI DALL'ASSE  
II OB. SPEC. e) ATT. II.7 CAT. SPESA 66 DEL P.O.R. OB.  
2 FSE 2007-2013  
DELLA REGIONE PIEMONTE

Cuneo, lì 3 Febbraio 2010

IL DIRIGENTE  
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO  
Dott. Pier Luigi De Stefanis

## Sommario

Disposizioni normative di riferimento .....	3
Documentazione di riferimento .....	3
ART. 1 .....	4
OGGETTO, PROCEDURA DI GARA, IMPORTO .....	4
ART. 2 .....	5
SPECIFICHE DEI SERVIZI – CONTENUTI GENERALI DEI SERVIZI .....	5
ART. 3 .....	6
DESTINATARI DEI SERVIZI, ATTIVITA' RICHIESTE E SPECIFICHE CONCRETE DEI SERVIZI .....	6
Art. 4 .....	9
GIORNATE MINIME RICHIESTE E RISULTATI ATTESI .....	9
Art. 5 .....	11
CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' .....	11
Art. 6 .....	12
ORARIO E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ .....	12
ART. 7 .....	13
TEMPI DI REALIZZAZIONE .....	13
ART. 8 .....	14
COORDINAMENTO E CONTROLLO PROVINCIALE .....	14
ART. 9 .....	15
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED .....	15
ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA .....	15
ART. 10 .....	16
IMPORTO A BASE DI GARA .....	16
ART. 11 .....	16
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE .....	16
ART. 12 .....	20
STIPULA DEL CONTRATTO, CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA .....	20
ART. 13 .....	21
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	21
ART. 14 .....	21
MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	21
ART. 15 .....	23
SUBAPPALTO .....	23
ART. 16 .....	24
MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	24
ART. 17 .....	25
PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE, MATERIALI, STRUMENTI, PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' .....	25
ART. 18 .....	25
RISERVATEZZA .....	25
ART. 19 .....	26
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI .....	26
ART. 20 .....	26
IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE .....	26
ART. 21 .....	28
PENALI .....	28
ART. 22 .....	29
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI .....	29
ART. 23 .....	29
SPESE CONTRATTUALI, FORO COMPETENTE E RICHIAMI .....	29

### **Disposizioni normative di riferimento**

- Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 152/2008;
- Programma Operativo Regionale (P.O.R.) F.S.E. Ob. 2 “Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013”, approvato con Decisione C(2007)5464 del 06/11/2007;
- D.G.R. n. 1-9000 del 18/06/2008, approvazione Strumento di Attuazione Regionale (S.A.R. 2007-2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28/2008);
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
- Altre norme comunitarie richiamate nel P.O.R. e nel S.A.R.;
- D.G.R. n. 30-6064 del 01/07/2002 di approvazione del Master Plan dei Servizi per l’Impiego della Regione Piemonte recante indirizzi relativi alle modalità di organizzazione delle attività dei servizi stessi sul territorio regionale;
- L.R. n. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”.

### **Documentazione di riferimento**

- D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008 (pubblicata in B.U.R.P. n. 26 del 26/06/2008) avente per contenuto l’approvazione dell’Atto di Indirizzo regionale sugli interventi per l’occupazione rivolti agli occupati a rischio del posto di lavoro, alle persone in cerca di lavoro e alle persone particolarmente svantaggiate;
- D.G.R. n. 53-8998 del 16/06/2008 (pubblicata in BURP n. 26/08, “POR Regione Piemonte – FSE 2007/2013; Ob. 2 “Competitività regionale e occupazione” Asse II “Occupabilità”, Ob. spec. E, attività 7, Cat. di spesa 66. Approvazione atto di indirizzo per la gestione del voucher di conciliazione per l’acquisto di servizi a favore delle persone in inserimento e reinserimento lavorativo”) avente ad oggetto l’approvazione dell’Atto di Indirizzo regionale per la gestione del voucher di conciliazione per l’acquisto di servizi in favore delle persone in inserimento lavorativo;
- D.G.R. 12 novembre 2007, n. 60 - 7429, recante “Reg. (CE) 1083/2006. Presa d’atto della decisione C (2007) 5464 del 6.11.2007, che adotta il Programma operativo della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007 - 2013;
- D.G.R. n. 37-9201 del 14/07/2008 (pubblicata in B.U.R.P. n. 31/2008) con cui la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione Istruzione-Formazione Professionale-Lavoro di

definire ed approvare i documenti inerenti il Sistema di Gestione e di controllo del Programma Operativo Obiettivo 2 – “Competitività regionale e occupazione” – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte, 2007-2013, approvato con Decisione C(2007)5464 del 06/11/2007 e relativa documentazione regionale;

- Determinazione n. 31 del 23.1.2008 (recepita con determinazione provinciale n. 55 del 12.2.2009 del Responsabile del Centro di Costo “Mercato del Lavoro”) della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Gestione Amministrativa Controllo della Rendicontazione e Monitoraggio delle Attività finanziate dalla Direzione, con la quale si approvano i documenti inerenti il sistema di Gestione e di Controllo del POR Ob. 2 “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007 – 2013, e più specificatamente:
- Documento relativo alla descrizione del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, secondo quanto previsto all’art. 71, par. 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, all’art. 21 ed all’All. XII del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
  - linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso;
  - manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico-tecnici delle operazioni;
  - manuale per l’individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione da sottoporre al controllo in loco;
  - manuale per gli audit degli Organismi Intermedi.
- D.G.P. n. 373 del 23.9.2008 di approvazione del “Programma Provinciale di attività e spesa (Annualità 2008-2010) D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008 e D.G.R. n. 53-8998 del 16/06/2008”;
- Determinazione dirigenziale n. 607 del 2.12.2008 con cui è stato modificato il “Programma Provinciale di attività e spesa (Annualità 2008-2010) D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008 e D.G.R. n. 53-8998 del 16/06/2008”.
- D.G.R. n. 70-12260 del 28/09/2009 (pubblicata in B.U.R.P. n. 39 del 01/10/2009) e s.m.i relativa a “Riduzione risorse finalizzate per interventi a favore di persone a rischio del posto di lavoro e persone in cerca di occupazione in esecuzione della DGR 59-11547 del 30/06/2009. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008
- Determinazione dirigenziale n. 492 del 11/11/2009 “Adeguamento del Programma Provinciale di attività e spesa (Annualità 2008-2010) alla D.G.R. n. 70-12260 28/09/2009”
- D.G.R. n. 46-12823 del 14.12.2009 (pubblicata in B.U.R.P. n. 50 del 17.12.2009) “Reg. (CE) 1083/2006. POR/FSE del Piemonte 2007/2013. Attribuzione risorse alle Province finalizzate per interventi a favore di persone a rischio del posto di lavoro e persone in cerca di occupazione. Modifica ed integrazione della DGR 70-12260 del 28/09/2009”.
- Determinazione dirigenziale n. 596 del 28.12.2009 “Presenza d’atto della D.G.R. 46-12823 del 14.12.2009. Attribuzione risorse alle Province finalizzate per interventi a favore di persone a rischio del posto di lavoro e persone in cerca di occupazione: modifica integrazione della D.G.R. 70-12260 del 28.9.2009”.

## **ART. 1**

### **OGGETTO, PROCEDURA DI GARA, IMPORTO**

1. L’oggetto della gara riguarda la realizzazione dei servizi di orientamento finalizzati al recupero ed all’aumento dell’occupabilità e/o all’inserimento lavorativo, secondo quanto

previsto dal Programma di attività e spesa (Annualità 2008 – 2010) in attuazione delle D.G.R. n. 54 – 8999 del 16 giugno 2008 e D.G.R n. 53 - 8998 del 16 giugno 2008, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 373 del 23.9.2008 (così come modificato con determinazione n. 607 in data 2.12.2008 a firma del Responsabile del Centro di Costo Mercato del Lavoro), dalla D.G.R. n. 70-12260 28/09/2009 (pubblicata in B.U.R.P. n. 39 del 01/10/2009) e s.m.i relativa a “Riduzione risorse finalizzate per interventi a favore di persone a rischio del posto di lavoro e persone in cerca di occupazione in esecuzione della DGR 59-11547 del 30/06/2009 e successive modificazioni, da realizzarsi sull’intero territorio della Provincia, recepita con determinazione dirigenziale n. 492 dell’11.11.2009, dalla D.G.R. n. 46-12823 del 14.12.2009 (pubblicata in B.U.R.P. n. 50 del 17.12.2009) “Reg. (CE) 1083/2006. POR/FSE del Piemonte 2007/2013. Attribuzione risorse alle Province finalizzate per interventi a favore di persone a rischio del posto di lavoro e persone in cerca di occupazione. Modifica ed integrazione della DGR 70-12260 del 28/09/2009”, recepita con determinazione dirigenziale n. 596 del 28.12.2009.

2. Si procederà all’aggiudicazione mediante procedura aperta di cui all’art. 3 commi 10-36-37, art. 11, art. 54 commi 1 e 2, art. 55 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del medesimo decreto legislativo.

3. Il corrispettivo massimo, da intendersi ad ogni effetto quale importo base di gara, IVA esclusa, è così stabilito: €. 290.000,00 = (diconsi, Euro duecentonovantamila/00).

4. La Provincia di Cuneo si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza bando nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto originario per servizi analoghi (servizi conformi al progetto di base di cui al presente capitolato ed all’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario dei servizi) ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In tal caso, l’importo dell’appalto potrà ammontare nel suo complesso fino ad un massimo di €. 435.000,00 = (diconsi, Euro quattrocentotrentacinquemila/00) Iva esclusa (subordinatamente alla disponibilità del finanziamento regionale e dell’effettivo stanziamento delle necessarie risorse). Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere affidati, anche ai sensi del comma 10 lett. b) dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei limiti precedentemente indicati, utilizzando le risorse che si renderanno disponibili dai ribassi di gara.

5. L’appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate.

6. Per quanto qui non contenuto si farà riferimento

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di diritto privato;
- alle norme in materia di contabilità di Stato;
- alle norme comunitarie citate in premessa.

## **ART. 2**

### **SPECIFICHE DEI SERVIZI – CONTENUTI GENERALI DEI SERVIZI**

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà realizzare i servizi di orientamento finalizzati al recupero ed all’aumento dell’occupabilità e/o all’inserimento lavorativo. La realizzazione delle attività dovrà fare riferimento alle indicazioni previste dal Programma di attività e spesa (Annualità 2008 – 2010) in attuazione della D.G.R. n. 54 – 8999 del 16 giugno 2008 e D.G.R n. 53 - 8998 del 16 giugno 2008, così come modificata dalla DGR n. 70-12260 del 28/09/2009 (pubblicata in B.U.R.P. n. 39 del 01/10/2009) e s.m.i relativa a “Riduzione risorse finalizzate per interventi a favore di persone a rischio del posto di lavoro e persone in cerca di

occupazione in esecuzione della DGR 59-11547 del 30/06/2009 e dalla D.G.R. n. 46-12823 del 14.12.2009 (pubblicata in B.U.R.P. n. 50 del 17.12.2009) “Reg. (CE) 1083/2006. POR/FSE del Piemonte 2007/2013. Attribuzione risorse alle Province finalizzate per interventi a favore di persone a rischio del posto di lavoro e persone in cerca di occupazione. Modifica ed integrazione della DGR 70-12260 del 28/09/2009”, reperibile al seguente indirizzo internet:

[http://www.provincia.cuneo.it/servizi\\_alla\\_persona/politiche\\_del\\_lavoro/centri\\_impiego/cerc\\_o\\_lavoro.jsp](http://www.provincia.cuneo.it/servizi_alla_persona/politiche_del_lavoro/centri_impiego/cerc_o_lavoro.jsp)

e dovrà avvenire in stretto raccordo con il Settore Politiche del Lavoro. Il servizio sarà prioritariamente realizzato presso i Centri per l’Impiego della Provincia e loro sedi decentrate.

2. Per la realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato non sono contemplati costi relativi alla sicurezza (art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Le prestazioni oggetto del presente capitolato afferiscono a servizi di natura intellettuale, ancorché effettuati presso il committente o presso le sedi distaccate della Provincia: rientrando le stesse nei servizi di tipo intellettuale, l’eventuale utilizzo dei mezzi elettronici e delle postazioni provinciali assume valore subvalente tale da non inficiare la natura intellettuale del servizio. Conseguentemente, effettuata l’analisi delle situazioni afferenti alle diverse prestazioni erogabili in favore dell’Ente e delle diverse circostanze del caso concreto, si precisa l’assenza di rischi interferenziali, con conseguente non necessità di misure di sicurezza puntuali che rendano compatibili le varie attività e conseguente esclusione di ogni necessaria stima dei costi della sicurezza. In ultimo, si precisa che, per l’esecuzione dei servizi in questione, valgono le regole del documento unico di valutazione rischi del committente, per il periodo di presenza negli stabili dello stesso. Pertanto, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare (e far rispettare) le regole di sicurezza del committente medesimo nonché tutte le norme sulla sicurezza ricadenti nella responsabilità di appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 aggiornato con il D.Lgs.106/2009.

3. Ai sensi dell’art. 22 comma 1 della L. 69/2009, si precisa che i servizi di cui al presente Capitolato Speciale d’oneri non integrano l’esternalizzazione di servizi precedentemente prodotti al proprio interno pur trattandosi (in parte) di attività erogabili anche dai Centri per l’Impiego e/o dal Settore Lavoro della Provincia, in quanto afferenti ad attività (ulteriori e/o complementari e/o di supporto riconducibili al Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 comma 2 e 4 comma 1 lett. “g” del D.Lgs. n. 469/1997, nonché degli artt. 9 comma 1 lett. “b” e 17 della L.R. n. 34/2008) svolte nella veste di organismi intermedi, non fronteggiabili con la normale dotazione organica assegnata.

### **ART. 3**

#### **DESTINATARI DEI SERVIZI, ATTIVITA’ RICHIESTE E SPECIFICHE CONCRETE DEI SERVIZI**

1. I destinatari delle azioni sono le persone in cerca di lavoro, ovvero i disoccupati con maggiore deficit di occupabilità e autonomia nella ricerca di opportunità d’impiego, tra cui i disoccupati over 45 scarsamente qualificati, i disoccupati di lunga durata ed inattivi, donne in reinserimento lavorativo.

2. L’oggetto di cui al presente capitolato è lo svolgimento dei seguenti servizi di orientamento finalizzati al recupero ed all’aumento dell’occupabilità e/o all’inserimento lavorativo.

- a) **“Intervista approfondita per la definizione dell’occupabilità”**: a seguito della disponibilità dell’utente accertata dagli operatori del Centro per l’Impiego, essa è finalizzata ad individuare ed approfondire le esigenze dell’utente, a partire dalle sue esperienze formative e professionali, dalle competenze acquisite, dalle aspirazioni e dagli interessi espressi. Qualora necessario, essa può rinviare ai servizi orientativi o formativi maggiormente rispondenti ai bisogni espressi dall’utente. A seguito della valutazione emersa durante l’intervista, da svolgersi sotto forma di colloquio semi – strutturato, potranno delinearci due possibili percorsi per l’utente: se giudicato immediatamente occupabile egli verrà indirizzato al servizio di preselezione; nel caso in cui, invece, si rilevino un basso livello di autonomia nella ricerca del lavoro, una scarsa coerenza tra le competenze possedute ed il profilo professionale ambito o la presenza di fattori di svantaggio che rendano difficoltoso l’inserimento nel mondo del lavoro, l’utente verrà indirizzato verso le attività previste dai servizi di diagnosi e valutazione del percorso, e/o di formazione orientativa, e/o di consulenza orientativa e/o di avvio in tirocinio e/o di inserimento in azienda, previa sottoscrizione del “Patto di servizio” (secondo le regole in uso nei Centri per l’Impiego provinciali). Le informazioni ed i dati emersi nel corso dell’intervista approfondita dovranno essere imputati da parte dell’attuatore nella banca dati SILP.
- Le altre attività saranno proposte, su indicazione dell’operatore che ha effettuato l’intervista approfondita, a coloro che non presentano un adeguato livello di autonomia nella ricerca del lavoro, o competenze di base trasversali appropriate rispetto alle esigenze ed all’evoluzione del mercato del lavoro locale o al progetto individuale esplicitato.
- b) **“Diagnosi e valutazione del percorso”**: l’approfondimento diagnostico è teso ad identificare il problema dell’utente rispetto alla ricerca del lavoro. Esso dovrà essere strutturato in maniera tale da spingere il soggetto, mediante il supporto dell’operatore, a prendersi carico in prima persona delle difficoltà nel reperimento di occupazione al fine di valorizzare le sue risorse interne utili al miglioramento della sua situazione di disoccupazione o di occupazione a rischio. In conclusione dell’intervento di diagnosi si prevede la condivisione con l’utente di un progetto d’azione individuale, in considerazione delle valutazioni espresse dall’operatore circa le modalità d’azione più consone nel facilitare l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il progetto d’azione è da considerarsi parte integrante del patto di servizio, sottoscritto a conclusione dell’intervista approfondita per la definizione dell’occupabilità.
- c) **“Formazione orientativa”**: il servizio dovrà consistere nella progettazione e nell’erogazione di percorsi strutturati anche su più incontri, rivolti a specifici target di utenza che manifestano la necessità di acquisire informazioni utili per migliorare le tecniche di ricerca dell’impiego anche attraverso l’uso di adeguati strumenti di autovalutazione; gli interventi dovranno essere finalizzati allo sviluppo di capacità e di abilità legate ai processi di scelta ed all’analisi delle informazioni che caratterizzano il sistema formativo, lavorativo, professionale ed imprenditoriale del territorio di riferimento per l’utente; la formazione orientativa, da organizzare anche in forma di laboratorio o di workshop, dovrà agire inoltre sul grado di autonomia della persona nell’ottica di preparazione all’inserimento lavorativo o della conciliazione tra le esigenze e le aspettative personali e le richieste del mondo del lavoro.
- d) **“Consulenza orientativa”**: l’obiettivo del servizio sarà quello di facilitare l’utente nell’assumere una decisione consapevole rispetto al proprio percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo e/o al proprio percorso formativo; gli interventi dovranno

rafforzare la capacità di scelta del singolo, sostenere lo sviluppo di maggiore consapevolezza rispetto all'agire in contesti lavorativi, di comportamenti adeguati all'inserimento lavorativo e di rappresentazioni realistiche adeguate all'effettiva evoluzione del mercato del lavoro; le attività di consulenza orientativa potranno trovare realizzazione attraverso:

- *bilanci di competenze*, finalizzati a porre in evidenza capacità, esperienze, competenze per la definizione di un progetto professionale e/o di formazione realistico ed adeguato all'inserimento nel mondo del lavoro locale;
  - *interventi di counseling orientativo*, finalizzati a supportare gli individui in relazione alle loro scelte professionali o nei momenti delicati della loro carriera lavorativa e prevede un'interazione tra utente ed operatore volta al sostegno nel reperimento di soluzioni a situazioni problematiche specifiche, che possono rappresentare un ostacolo all'inserimento lavorativo.
- e) **“Supporto all'inserimento lavorativo”**: il servizio dovrà consentire e sostenere gli inserimenti lavorativi stabili e/o l'accrescimento delle condizioni di effettiva occupabilità degli utenti, attraverso il reperimento e la proposta di opportunità praticabili di incontro con il mercato del lavoro; il servizio dovrà prevedere la realizzazione delle seguenti attività:
- *ricerca di opportunità di tirocinio e di inserimento lavorativo*, finalizzata all'intercettazione della domanda di lavoro espressa dalle aziende presenti sul territorio e nella promozione presso le imprese locali dei profili professionali disponibili presso il Centro per l'Impiego;
  - *tutoraggio durante il tirocinio*, individuato il contesto aziendale in cui è possibile attivare il tirocinio, attraverso la ricerca risorse sopra indicata, risulterà indispensabile proporre all'azienda il candidato, preparare e presentare il progetto di stage favorevole sia per l'impresa che per la persona, concordando con il tutor aziendale le azioni del processo lavorativo in cui verrà inserita la persona, e provvedere al monitoraggio dell'esperienza di tirocinio in fase di avvio, in itinere ed al termine di essa;
  - *tutoraggio post assunzione*, rivolto a supportare gli inserimenti lavorativi di persone scarsamente occupabili o che versano in condizioni di particolare difficoltà al fine di instaurare un rapporto di lavoro duraturo.

3. L'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro sarà realizzata, a seguito dell'attivazione dei percorsi, dal Servizio di preselezione dei Centri per l'Impiego, in stretta collaborazione ed avvalendosi del supporto operativo del soggetto aggiudicatario.

4. Il soggetto attuatore, per la progettazione e la realizzazione dei servizi messi a bando, dovrà riferirsi al “Catalogo delle attività di servizio e degli strumenti operativi” pubblicato all'indirizzo <http://extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/catalogo/index.htm>

5. Tutti gli interventi/percorsi dovranno essere progettati e realizzati in funzione dei bisogni e delle esigenze dell'utente; dovranno, inoltre, essere personalizzati e tenere conto della complessità del singolo caso e delle specificità di ciascun partecipante.

6. Il percorso per ciascun utente non potrà durare, di norma, più di cinque mesi, facendo eccezione per i percorsi che prevedono attività di tirocinio, che dovranno in ogni caso avere durata non superiore agli otto mesi.

7. Il soggetto partecipante alla gara dovrà in sede di offerta tecnica spiegare e motivare quali modalità operative intende utilizzare per assicurare il rispetto dei principi della D.G.R. 54-8999 del 16/06/2008 con particolare riferimento

- alla presa in carico globale dei bisogni espressi ed all'individuazione di soluzioni adeguate alle specifiche esigenze rilevate secondo una logica integrata di servizi;
- all'individuazione ed al coinvolgimento dei diversi attori impegnati nell'organizzazione e nella realizzazione delle diverse articolazioni del progetto, con competenze professionali e relazionali specifiche, provenienti da contesti differenti (operatori della sanità, delle politiche sociali, della formazione, del lavoro, famiglia, imprese, volontariato);
- all'attività di coordinamento (facente capo al Centro per l'Impiego) e regia della rete operativa delle azioni di politica attiva del lavoro (la cui responsabilità progettuale rimane in capo a ciascun attore istituzionale);
- all'individuazione di un referente tecnico di progetto (nella logica del case management) che presidi le connessioni tra i diversi attori, coordini le componenti dei singoli percorsi individuali di inserimento lavorativo e faccia da riferimento principale per la persona protagonista del progetto;
- alla valorizzazione nella gestione dei progetti (e, quindi, anche nell'erogazione delle risorse) di relazioni parternariali pubblico-private (comprese quelle convenzionali e, quindi, non istituzionalizzate), al fine di integrare diverse competenze professionali utili per affrontare eventuali problematiche dei beneficiari.

8. Il soggetto partecipante alla gara dovrà, in sede di offerta tecnica, altresì illustrare i contenuti e le modalità gestionali delle attività di cui al comma 2.

Il soggetto partecipante dovrà inoltre spiegare e motivare quali tecniche progettuali e modalità di controllo intende utilizzare per garantire che i servizi erogandi rispettino quanto indicato dall'art. 19 comma 10 del D.L. 185/2008 (e s.m.i.) e per favorire il ruolo dei Centri per l'Impiego ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del Decreto Ministeriale 19/05/2009 (pubblicato in G.U.R.I. n. 168 del 22/07/2009).”.

9. Nel caso in cui il Centro per l'Impiego non sia in grado di effettuare l'attività di cui al comma 3, il soggetto attuatore dovrà utilizzare meccanismi attivi di ricerca degli utenti nelle banche dati del Centro. In ogni caso, ogni abbandono del percorso dovrà essere preventivamente segnalato al Responsabile del Centro per l'Impiego per gli adempimenti di legge.

#### **Art. 4**

#### **GIORNATE MINIME RICHIESTE E RISULTATI ATTESI**

1. Le attività di cui al presente capitolato dovranno prevedere l'erogazione di un numero minimo di giornate/persona (intese in modo forfettario di 8 ore ciascuna) secondo il seguente prospetto:

<b>Aree territoriali</b>	<b>gg/persona</b>
1. Alba – Bra	310
2. Cuneo – Mondovì	480
3. Fossano - Savigliano – Saluzzo	310
Totale	1100

2. Il servizio dovrà essere organizzato in maniera tale da poter rivolgere le iniziative ad un numero di soggetti, indicativamente stimati come definito nella tabella seguente:

<b>Aree territoriali</b>	<b>Numero utenti</b>
1. Alba – Bra	84
2. Cuneo – Mondovì	132
3. Fossano - Savigliano – Saluzzo	84
Totale	300

Nel caso di impossibilità di segnalazione, da parte dei Centri per l'Impiego, di un numero di utenti pari a quelli sopra indicati, le giornate/persona potranno essere convertite, su autorizzazione del committente, in servizi all'utenza prevista dal target del presente appalto, da realizzare, a mezzo degli operatori forniti dall'attuatore, presso i Centri per l'Impiego.

3. Per ciascuna area territoriale il servizio erogato dovrà essere tale da realizzare come obiettivo quantitativo almeno il 15% di avvii al lavoro o di tirocini sul totale degli utenti presi in carico. Per quanto riguarda l'avvio al lavoro, si specifica che sono riconoscibili, quale obiettivo quantitativo conseguito, le assunzioni che avvengono con contratti a tempo indeterminato, full time o part time, ed i contratti a tempo determinato, full time o part time non inferiore a 20 ore settimanali, purché di durata non inferiore a 6 mesi.

4. Il numero degli utenti riportato al comma 2 cui devono essere assicurati i servizi, rappresenta un obiettivo minimo rispetto al quale verrà valutata l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato, ma non è vincolante per il Committente. Infatti, nel caso di impossibilità di segnalazione, da parte dei Centri per l'Impiego, di un numero di utenti pari a quelli sopra indicati (registrati nelle proprie banche dati), il soggetto attuatore dovrà utilizzare meccanismi attivi di ricerca di potenziali utenti rientranti nella tipologia di target di cui all'art. 3 comma 1. In sede di definizione del piano operativo di dettaglio (cfr. art 5, infra), la distribuzione delle gg/persona tra le tre aree territoriali potrà essere modificata in relazione alle reali esigenze espresse dai diversi bacini. Nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, tali obiettivi potranno essere rivisti dall'Amministrazione in accordo con il prestatore del servizio, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento e controllo specificate all'articolo 5. Nel caso di gravi, significativi ed ingiustificati scostamenti in negativo (mancato raggiungimento di almeno il 15% degli obiettivi individuabili per ogni trimestre di attività e consuntivabili tramite i report periodici previsti dall'articolo 7) rispetto ai valori sopra individuati potranno altresì essere applicate le penali di cui all'articolo 21 del presente capitolato d'appalto.

5. A supporto delle attività erogate dall'affidatario la Provincia, come previsto dal proprio Programma di attività e spesa, potrà mettere a disposizione i seguenti servizi e strumenti:

- a) sussidio per i lavoratori coinvolti nei percorsi;
- b) possibilità di collegamento con i servizi formativi della Provincia;
- c) accesso ai percorsi brevi di rinforzo formativo, gestiti nell'ambito del catalogo della Formazione Continua a domanda Individuale;
- d) possibilità di collegamento con altri servizi della Provincia finalizzati alla creazione di impresa;
- e) incentivi a favore delle imprese che assumono i soggetti coinvolti nei percorsi.

In particolare, accanto alla prestazione principale di cui al comma 2 dell'art. 3, la Provincia si riserva di affidare al soggetto attuatore l'erogazione del sostegno al reddito ai soggetti individuati dal Programma di attività e spesa. La prestazione accessoria deve intendersi ricompresa nell'ambito dell'importo di gara di cui infra all'art. 10, senza oneri aggiuntivi per la prestazione del servizio a carico della Provincia. All'uopo, la Provincia provvederà a trasferire le somme necessarie e ad emanare le conseguenti direttive per l'erogazione e rendicontazione delle somme. Nell'erogazione delle somme, il soggetto attuatore dovrà

comportarsi come sostituto d'imposta e procedere all'elaborazione del C.u.d. in favore dei beneficiari dell'erogazione.

6. I servizi saranno prioritariamente realizzati presso i Centri per l'Impiego della Provincia e loro sedi decentrate. L'erogazione del servizio prevede uno stretto raccordo e coordinamento con le attività dei Centri per l'Impiego, presso i quali dovrà essere realizzata l'intervista per la definizione del grado di occupabilità. Il soggetto proponente potrà indicare nell'offerta tecnica la disponibilità all'uso di proprie sedi per l'espletamento dei servizi sopra dettagliati, purché accreditate per la realizzazione dei medesimi.

#### **Art. 5**

#### **CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'**

1. La natura delle prestazioni richieste implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto contatto con l'Amministrazione appaltante. È stabilito il confronto con il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Cuneo per la definizione del piano operativo più idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali manifestate. Il piano operativo dovrà essere predisposto di concerto con l'Ente Appaltante e presentato al medesimo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e dovrà risultare idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali manifestate. In sede di definizione del piano operativo di dettaglio, la distribuzione delle gg/persona tra le aree territoriali potrà essere modificata in relazione alle reali esigenze espresse dalle diverse aree territoriali. Analogamente, nell'ambito dello stesso, dovranno essere concordati con i Centri per l'Impiego tempi e modi di realizzazione del servizio. Il prestatore del servizio dovrà, inoltre, essere disponibile ad incontri ed a momenti di raccordo e coordinamento con i Centri per l'Impiego e con il Settore Politiche del Lavoro, nell'ottica complessiva di favorire la più ampia e trasparente attuazione del servizio. A seguito di tali incontri potranno essere determinate eventuali variazioni alle modalità di attuazione dei servizi, che saranno apportate in modo congiunto tra il soggetto aggiudicatario e la Provincia. Eventuali variazioni richieste dall'aggiudicatario, potranno essere rese effettive previa l'autorizzazione della Provincia.

2. Nelle prime settimane di attività gli operatori dovranno essere disponibili a momenti, anche collegiali, di affiancamento da parte di operatori del Centro per l'impiego, per l'inserimento nella struttura e la necessaria formazione all'utilizzo degli strumenti operativi esistenti.

3. Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate devono essere realizzate entro i termini e con le modalità che verranno concordate con l'Amministrazione. Le verifiche potranno anche determinare correzioni alle modalità di attuazione dei servizi in base alle esigenze riscontrate nello svolgimento delle azioni o in base a modificazioni degli atti di indirizzo od, ancora, in base a direttive e/o circolari interpretative della Regione. Per le attività a diretto contatto con l'utenza dovranno essere utilizzati registri e strumenti di monitoraggio che verranno predisposti dal committente, e si dovrà, comunque, operare sulla base delle regole e dei manuali regionali, richiamati dalla D.G.R. n. 37-9201 del 14/07/2008. Per le attività di rendicontazione, il prestatore del servizio dovrà rispettare quanto richiesto dalla Provincia e, comunque, quanto emerge dalle regole e dai manuali richiamati dalla D.G.R. n. 37-9201 del 14/07/2008. Si fa rinvio sul punto alla determinazione n. 31 del 23.1.2008 (recepita con determinazione provinciale n. 55 del 12.2.2009 del Responsabile del Centro di Costo "Mercato del Lavoro") della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Gestione Amministrativa Controllo della Rendicontazione e Monitoraggio

delle Attività finanziate dalla Direzione, con la quale si approvano i documenti inerenti il sistema di Gestione e di Controllo del POR Ob. 2 “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007 – 2013.

4. Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì ad aggiornare il committente con cadenza trimestrale (utilizzando i modelli che verranno predisposti dal committente) sull’andamento dei servizi, ed a fornire ogni indicazione utile al controllo costante dei tempi e degli indicatori di qualità previsti. In particolare è tenuto

- a) ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei fondi strutturali citata al punto “riferimenti normativi” del presente capitolato nonché il rispetto delle eventuali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali specifiche che potrebbero essere successivamente emanate;
- b) a dare regolare comunicazione di avvio delle attività alla Provincia di Cuneo - Settore Politiche del Lavoro, indicando i nomi degli operatori coinvolti nonché ad aggiornare periodicamente l’elenco degli stessi, fermo restando che dovranno essere garantite nel gruppo di lavoro le professionalità in base alle quali è stata stabilita l’aggiudicazione. Alla conclusione delle singole azioni previste dal capitolato (così come al momento di presentazione di ogni singola fattura, secondo quanto indicato infra all’art. 7 comma 5) si richiede una comunicazione attestante il regolare adempimento agli impegni previsti con una breve sintesi dei risultati ottenuti;
- c) ad assicurare il caricamento dei dati degli utenti che beneficiano dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d’oneri sullo strumento informatico S.I.L.P. (nella versione aggiornata al P.O.R.-F.S.E. 2007/2013); fino a quando tale strumento non sarà completamente operativo, l’attuatore dovrà comunque garantire la gestione dei dati fisici dell’utenza, servendosi di una propria banca dati (tale banca dati – operativa entro e non oltre il terzo mese di attività - dovrà essere in grado di fornire eventuali estrapolazioni e di restituire alla Provincia, in formato elettronico, le informazioni in essa contenute); i dati contenuti nel database dovranno essere ceduti, comunque, alla Provincia a titolo gratuito alla scadenza del contratto.

5. Il prestatore del servizio dovrà predisporre strumenti (opportunamente approvati dalla Provincia) in grado di:

- raccogliere in modo sistematico i dati necessari ai fini del calcolo degli indicatori fisici, finanziari e procedurali, indicati nel Programma Provinciale di attività e spesa;
- raccogliere ed elaborare i dati richiesti dall’Amministrazione Provinciale o da altri soggetti incaricati, a vario titolo, dello svolgimento di azioni di monitoraggio (fisico, finanziario, procedurale) o valutazione delle attività poste in essere nell’ambito del servizio (valutatore provinciale; valutatore indipendente del POR; Agenzia Piemonte Lavoro ecc.);
- resocontare le attività svolte con l’apposita documentazione predisposta dalla Provincia (registro di presenza operatori di sportello; registro di presenza utenti di sportello);
- rilevare l’efficacia delle attività svolte ai fini della loro correzione e miglioramento;
- misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è posta.

## **Art. 6**

### **ORARIO E LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Le attività e, comunque, l’organizzazione del servizio (e delle attività di cui all’art. 3) descritto nel progetto offerto dovranno essere adeguati agli orari di servizio della struttura ospitante, ovvero

- Cuneo, Centro per l'Impiego: a) attività erogabili da lunedì a venerdì, dalle 9,00 alle 12,00; attività su appuntamento erogabili, il pomeriggio, da lunedì a giovedì dalle 12,00 alle 17,00
  - Alba, Centro per l'Impiego (e/o Sportello di Bra): a) attività erogabili da lunedì a venerdì, dalle 9,00 alle 12,00; attività su appuntamento erogabili, il pomeriggio, da lunedì a giovedì dalle 12,00 alle 17,00.
  - Fossano, Centro per l'Impiego (e/o Sportello di Savigliano): a) attività erogabili da lunedì a venerdì, dalle 9,00 alle 12,00; attività su appuntamento erogabili, il pomeriggio, da lunedì a giovedì dalle 12,00 alle 17,30, il venerdì dalle 12,00 alle 15,00
  - Mondovì, Centro per l'Impiego: a) attività erogabili da lunedì a venerdì, dalle 9,00 alle 12,00; attività su appuntamento erogabili, il pomeriggio, da lunedì a giovedì dalle 12,00 alle 17,00
  - Saluzzo, Centro per l'Impiego: a) attività erogabili da lunedì a venerdì, dalle 9,00 alle 12,00; attività su appuntamento erogabili, il pomeriggio, da lunedì a giovedì dalle 12,00 alle 17,00.
- In corso di esecuzione dell'appalto, potrà essere prevista la realizzazione delle suddette attività in altri orari, previo accordo con il responsabile della struttura ospitante e sulla base delle direttive del Settore Politiche del Lavoro della Provincia.

2. Modalità e tempi di presenza degli operatori presso le singole sedi devono essere proposte nell'offerta tecnica (Allegato 1, "Offerta Tecnica") di cui all'art. 9, e garantire la completa esecuzione delle attività previste entro i termini indicati nel presente capitolato. Essi devono essere organizzati in modo tale da assicurare la compatibilità con gli orari dei servizi, gli spazi a disposizione e con le normali attività delle strutture ospitanti.

3. Gli orari delle attività dovranno essere comunque concordati con la Provincia e da essa espressamente autorizzati. Modalità e tempi di presenza degli operatori presso le singole sedi dovranno essere organizzati in modo da assicurare la compatibilità con gli orari dei servizi, gli spazi a disposizione e con le normali attività del Centro per l'impiego. Per le azioni che eventualmente potranno essere svolte all'esterno dei Centri per l'impiego, previamente concordate con il medesimo e debitamente autorizzate dall'Ente appaltante, dovrà altresì poter essere assicurata la presenza degli operatori in base a particolari esigenze dell'utenza. La Provincia si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 5 o nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento e controllo specificate all'art. 8, di apportare in corso d'opera e sentito il soggetto aggiudicatario, le opportune modifiche organizzative finalizzate a migliorare l'efficacia dei servizi.

4. L'aggiudicatario si impegna a disporre durante l'esecuzione del contratto e presso la sede operativa di recapito telefonico, telefax e postazione elettronica connessa ad internet.

#### **ART. 7**

#### **TEMPI DI REALIZZAZIONE**

1. L'appalto avrà una durata presumibilmente di 15 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio. Le attività devono essere realizzate, indicativamente, fino all'esaurimento delle risorse trasferite dalla Regione e, comunque, **non oltre il 31/10/2011**. E' fatta salva la facoltà di differimento del termine, su richiesta della Provincia e fuori dei casi dell'art. 1 comma 4.

2. Il soggetto aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad avviare le attività anche in pendenza della formale sottoscrizione del contratto nei termini successivamente indicati dall'Amministrazione. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo, ha l'obbligo di costituire il R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese) nel termine successivamente indicato dall'Amministrazione a pena di decadenza dall'aggiudicazione provvisoria.

3. In caso di mancato trasferimento alla Provincia delle risorse assegnate con D.G.R. n. 70-12260 del 28/09/2009, o nel caso di anticipazione della conclusione rispetto alla scadenza del S.A.R., la Provincia si riserva di sospendere oppure di interrompere l'attività e di risolvere anticipatamente il contratto con il soggetto aggiudicatario, previo congruo preavviso e fatto salvo il riconoscimento delle attività già svolte, con esclusione del risarcimento danni.
4. Tutte le attività che fanno riferimento ai servizi oggetto dell'appalto devono essere realizzate entro i termini contrattualmente concordati. Nel caso in cui le attività predette venissero completate prima del tempo massimo indicato, la Provincia prenderà atto che le attività si sono concluse anticipatamente in sede di approvazione della nota contabile di saldo.
5. Le attività realizzate devono essere consuntivate ogni tre mesi dall'affidatario in uno Stato di Avanzamento delle attività (cfr. articoli 5 comma 3 e 16), in cui deve essere data evidenza, tramite un report, delle attività realizzate, delle giornate/persona, delle risorse umane utilizzate, e dei risultati conseguiti secondo le modalità indicate dalla Provincia.
6. L'affidatario dovrà presentare, comunque, trimestralmente alla Provincia di Cuneo, nella persona del Responsabile del procedimento, relazione sull'attività svolta, alla cui approvazione sarà subordinato il pagamento della fornitura dei servizi.
7. L'affidatario si impegna ad adeguarsi, nell'erogazione delle prestazioni riferite alle attività di cui al presente Capitolato, alle modifiche, apportate all'Atto di Indirizzo Regionale, imposte dalla Regione Piemonte con eventuali futuri atti integrativi.

## **ART. 8 COORDINAMENTO E CONTROLLO PROVINCIALE**

1. La Provincia mantiene il ruolo di coordinamento generale delle attività del servizio di cui al presente capitolato previsto dal "Programma Provinciale di attività e spesa (Annualità 2008-2010) D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008 e successive modificazioni e D.G.R. n. 53-8998 del 16/06/2008" approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 373 del 23.9.2008 (così come modificato con determinazione n. 607 in data 2.12.2008 e n. 492 in data 11.11.2009 a firma del Responsabile del Centro di Costo Mercato del Lavoro, da realizzarsi sull'intero territorio della Provincia, riservandosi di apportare le modifiche ai piani di attività necessarie a migliorare l'efficacia dei servizi, sentito il soggetto attuatore.
2. La Provincia si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. All'uopo, la Provincia si riserva di effettuare visite ispettive (per controlli amministrativi, contabili e fisici sulle operazioni compiute dai soggetti attuatori), con proprio personale o avvalendosi di terzi autorizzati (personale regionale od individuato con procedura ad evidenza pubblica, propria o regionale).
3. La Provincia farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicati per iscritto alla Provincia.
4. Su richiesta della Provincia l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali (art. 21) o alla risoluzione del contratto per inadempimento (art. 20).

**ART. 9**  
**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED**  
**ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA**

1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi dell'art. 86 comma 2, artt. 87, 88 e 89 del medesimo D.Lgs.

2. L'offerta tecnica dovrà essere redatta, utilizzando quale traccia il formulario di presentazione della proposta "Offerta Tecnica" (allegato 1) oppure utilizzando direttamente lo stesso, e contenere gli allegati richiesti.

3. L'offerta tecnica sarà sottoposta alla valutazione di apposita commissione sulla base degli elementi elencati nella tabella di cui infra all'art. 14.

4. All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 80 su 100.

5. Per le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 56 non si procederà, per le stesse, all'apertura dell'offerta economica e, pertanto, verranno escluse dalla gara.

6. L'offerta economica da redigersi compilando preferibilmente l'allegato 2 – Offerta economica e comunque completa di tutte le parti in esso contenute, consistente nell'indicazione del prezzo in lettere e in cifre offerto per l'esecuzione del servizio al netto dell'IVA per l'esecuzione del servizio come dettagliato nel presente capitolato.

Ai sensi dell'articolo 87 del D.lgs 163/06 e s.m.i., qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante chiederà all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e precisamente:

- a. progettazione
- b. personale
- c. gestione e organizzazione
- d. amministrativi
- e. costi sicurezza
- f. altri e vari.

7. Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo base di gara, così come quelle indeterminate, plurime, condizionate, incomplete.

8. In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che ha ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. Tuttavia la Provincia si riserva la facoltà in ogni caso di non addivenire ad aggiudicazione.

9. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'adozione di apposita determinazione dirigenziale. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero nel caso in cui le attività non vengano iniziate entro il termine previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria. I concorrenti sono vincolati dal momento della scadenza di presentazione dell'offerta, mentre la Provincia di Cuneo sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, qualora l'appalto non sia stato aggiudicato entro tale termine per fatto addebitabile alla Provincia.

**ART. 10**  
**IMPORTO A BASE DI GARA**

1. Il corrispettivo massimo da intendersi ad ogni effetto quale importo base di gara, IVA esclusa, è così stabilito: €. 290.000,00 (diconsi, Euro duecentonovantamila/00).
2. Saranno riconosciuti solo i costi relativi alle gg/persona di servizio erogate. Saranno riconosciute le giornate dedicate alla partecipazione a riunioni con il Committente. Non saranno in alcun modo riconosciute le spese relative ad eventuali trasferte e le spese di viaggio.
3. Non è ammessa la revisione del prezzo indicato in sede di offerta economica, che sarà pertanto fisso ed immutabile per l'intera durata dell'appalto.

**ART. 11**  
**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

1. Per le modalità di partecipazione, si rinvia al disciplinare di gara – procedura aperta.
2. Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e all'art. 3 comma 19 dello stesso D.Lgs. (comprese associazioni e fondazioni regolarmente costituite con atto pubblico come previsto dall'art.14 del C.C.) singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., che
  - a) non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 152/2008) all'art. 9 c. 2 lett. c) del D.Lgs 231/2001;
  - b) dichiarino l'impegno, in caso di assegnazione del servizio, di entrare in possesso dell'accreditamento regionale con relativa sede in Provincia di Cuneo, ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006 e s.m.i. per le macroaree di orientamento MIO e MCO, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva; nel caso in cui tale requisito sia già in possesso del soggetto proponente, dovrà essere indicato in sede di presentazione della documentazione amministrativa l'estremo del relativo provvedimento regionale di riconoscimento; in caso di R.T.I., GEIE, Consorzi, tale requisito dovrà essere posseduto dal capofila, fatto salvo il principio sulla base del quale le attività dovranno essere realizzate sotto il coordinamento organizzativo e funzionale del soggetto in possesso del necessario accreditamento regionale, che assume la responsabilità del processo di erogazione del servizio;
  - c) dichiarino e possano dimostrare di aver contabilizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari(2007/2008/2009), un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di affidamento e per un importo complessivo non inferiore alla base di gara; è consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Per servizi analoghi si intende gestione di progetti volti a sostenere l'inserimento lavorativo e/o gestione di progetti di ricollocazione professionale e/o gestione di iniziative di politica del lavoro finanziati a valere su risorse europee e/o ministeriali - ad esempio progetti Equal e progetti multi regionali;
  - d) garantiscano, a pena di esclusione dalla gara, un gruppo minimo di lavoro in possesso dei requisiti minimi, quantitativi (n. minimo di operatori indicati) e qualitativi (titolo di studio ed esperienza lavorativa) infra descritti (la non sussistenza dei requisiti minimi del gruppo di lavoro sarà causa di esclusione dalla gara).

Non è ammessa la partecipazione come offerente singolo e in raggruppamento con altri soggetti o come partecipante a più raggruppamenti.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 lett. e) dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti

Requisiti minimi quantitativi

- a) il gruppo di lavoro deve essere composto da operatori dell'orientamento/referenti di percorso e da operatori tutor, in numero almeno corrispondente a quanto indicato nella griglia sotto sottostante (n. 7 risorse):

AREA	Operatori	
	Orientatori /referenti di percorso	Tutor
Alba (Bra)	1	1
Cuneo (Borgo San Dalmazzo e Dronero), Mondovì (Ceva)	2	1
Saluzzo, Fossano (Savigliano)	1	1

Il gruppo di lavoro deve anche prevedere al suo interno almeno un operatore addetto alla mediazione interculturale (in coerenza con le esigenze linguistiche/culturali rilevate su ogni territorio, come si evince dai dossier sull'immigrazione in provincia di Cuneo e dalle rilevazioni statistiche pubblicate dall'Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Piemonte); l'attività di mediatore culturale può essere sommata, fermo il numero minimo di soggetti richiesti, a quella di orientatore o a quella di tutor; il gruppo di lavoro deve anche prevedere al suo interno, un operatore con funzione di "referente del percorso"; i "referenti del percorso" avranno la responsabilità del buon esito dei percorsi individuali, ed in particolare si occuperanno di: effettuare l'intervista per la definizione del grado di occupabilità e le altre attività sopra descritte, ad eccezione di quelle inerenti il supporto all'inserimento lavorativo; mantenere rapporti con i tutor per facilitare la soluzione positiva dei casi seguiti; monitorare le attività (misurazione del livello di progresso ottenuto dai beneficiari; verifica della rispondenza del piano di intervento alle aspettative/bisogni del beneficiario; verifica del raggiungimento degli standard richiesti; mantenimento dei rapporti con gli altri operatori ed i beneficiari dell'intervento; verifica a lungo termine degli esiti dei percorsi individuali; elaborazione di report sull'attività svolta); l'attività di referente del percorso può essere sommata, fermo il numero minimo di soggetti richiesti, a quella di orientatore.

- b) il gruppo di lavoro deve prevedere al suo interno 1 capo progetto con funzioni di organizzazione e coordinamento che non possono essere in nessun caso subappaltate. L'attività di capo progetto può essere sommata, fermo il numero minimo di soggetti richiesti, a quella di orientatore o a quella di tutor.

Requisiti minimi qualitativi

- a) per gli operatori addetti all'orientamento/referenti di percorso: laurea magistrale ed esperienza di almeno 12 mesi (realizzata negli ultimi 5 anni) in azioni di orientamento analoghe a quelle previste dal capitolato nell'ambito di iniziative di politiche attive del lavoro finanziate con risorse pubbliche; oppure diploma di scuola secondaria superiore ed almeno 24 mesi di esperienza lavorativa (realizzata negli ultimi 5 anni) in azioni di orientamento analoghe a quelle previste dal capitolato, nell'ambito di iniziative di politiche attive del lavoro finanziate con risorse pubbliche;
- b) per gli operatori "mediatori interculturali": gli operatori che svolgeranno attività di mediazione interculturale dovranno essere in possesso della qualifica professionale di

“Mediatore interculturale” rilasciato dalla Regione Piemonte, come stabilito dalla Determinazione n.399 “Nuove denominazioni standard” della Direzione Regionale Formazione Professionale e Lavoro del 19/05/2000 ed almeno 12 mesi di esperienza lavorativa nell’ambito di iniziative di politiche attive del lavoro e/o di iniziative di politiche sociali finanziate con risorse pubbliche;

- c) per gli operatori tutor: gli operatori tutor sono chiamati a svolgere le funzioni individuate dalla Determina della Direzione Regionale Formazione – Professionale e Lavoro n. 77 del 26/03/1998 “L.R. 28/93 e s.m.i. Titolo III: Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro. Definizione della figura e delle funzioni del tutor.”: devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore ed avere almeno 12 mesi di esperienza lavorativa in azioni di tutoring analoghe a quelle previste dal capitolato, nell’ambito di iniziative di politiche attive del lavoro finanziate con risorse pubbliche;
- d) per il capo progetto: cinque anni di esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro impegnati su progetti di politica attiva del lavoro e/o di progetti complessi cofinanziati dall’FSE.

Il proponente dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell’appalto. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell’Amministrazione durante tutto il periodo di svolgimento delle attività.

Il gruppo minimo di lavoro dovrà essere esplicitato compilando l’apposita scheda inserita nella dichiarazione allegata al disciplinare di gara, con l’indicazione del titolo di studio e di una breve sintesi dell’esperienza richiesta (corrispondente ai curricula allegati). I requisiti qualitativi dovranno essere adeguatamente documentati in sede di prerequisiti di ammissione e dovranno risultare immediatamente evincibili dal curriculum vitae (predisposto in formato europeo, debitamente sottoscritto e corredato di fotocopia di carta d’identità o di altro documento equipollente), relativo a ciascuna risorsa professionale facente parte del gruppo di lavoro. La Provincia si riserva di verificarne la veridicità tramite richiesta in copia del titolo di studio, di eventuali attestazioni dei datori di lavoro, o di lettere di incarico.

Il soggetto proponente dovrà presentare in sede di offerta tecnica un’attestazione concernente la composizione del gruppo di lavoro nel caso in cui questo fosse eventualmente composto anche da ulteriori e facoltative figure professionali rispetto agli esperti sopra richiesti, indicando il motivo di tale integrazione rispetto alle specifiche del capitolato.

Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, per eventi indipendenti dalla sua volontà e competenza, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta all’Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d’offerta. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti. La sostituzione non potrà comportare, comunque, nel complesso la

modificazione del gruppo di lavoro (rispetto all'originaria configurazione) superiore alla metà dei componenti.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

La Provincia, in veste di committente, rappresentata dal Responsabile del procedimento, impartirà all'affidatario le direttive e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato. La direzione ed il coordinamento, a livello di prestazione, delle singole attività dovrà essere svolta direttamente dal soggetto aggiudicatario a mezzo del capo-progetto e del referente del percorso.

Tutti gli esperti inseriti nei gruppi di lavoro dovranno garantire la propria disponibilità alla mobilità territoriale secondo la ripartizione in aree territoriali indicata nel presente capitolato. I costi di trasferimento per lo svolgimento delle attività nel territorio della Provincia di Cuneo e ogni altro onere e incombenza fiscale ed assicurative sono a carico del soggetto affidatario e sono considerati compresi nella formulazione dell'offerta economica.

Al fine di assicurare l'integrazione e razionalizzazione delle risorse umane all'interno del Centro per l'Impiego, considerando più in generale tutte le attività che vi si svolgono, gli operatori dovranno essere resi disponibili in modo stabile presso un Centro per l'Impiego, evitando eccessivi avvicendamenti e frammentazioni dell'orario di lavoro su diversi bacini. Le persone incaricate del presente progetto nei Centri per l'Impiego non potranno essere utilizzate nei medesimi centri per attività oggetto di altri bandi della Provincia di Cuneo, con esclusione di casi espressamente autorizzati dalla Provincia. La direzione ed il coordinamento delle singole attività sarà svolta direttamente dal soggetto aggiudicatario. Si precisa, inoltre, che qualora, durante lo svolgersi del servizio, il Centro per l'Impiego dovesse rilevare negligenze o divergenze tali da pregiudicare in modo serio il buon andamento delle attività, potrà fare richiesta di trasferimento e/o di sostituzione degli operatori.

4. Non è ammessa la partecipazione contestuale come soggetto singolo e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che del raggruppamento. La stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ( art. 38 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.)

5. Il prestatore del servizio ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.

## **ART. 12**

### **STIPULA DEL CONTRATTO, CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

1. La Provincia verificherà il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica ed economica. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare alla stazione appaltante quanto previsto dall'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. Per ciò che concerne la certificazione per l'adempimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999, si fa rinvio all'art. 17 così come modificato dal D.L. n. 112/2008.
2. Effettuati, con esito positivo, i controlli relativi ai requisiti generali e speciali si addiverrà all'aggiudicazione definitiva. In caso contrario si procederà agli stessi controlli sul soggetto secondo classificato in graduatoria.
3. L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità, a pena di esclusione, per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Cuneo con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di raggruppamenti temporanei, la polizza fideiussoria, o la fideiussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna impresa componente il raggruppamento. Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Per le modalità di svincolo della cauzione si rinvia al disciplinare di gara.
4. La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. L'importo di detta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
5. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestati l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo dei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 5 determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione in mancanza di controversia.

8. L'aggiudicazione e l'esecuzione del servizio sono soggette alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **ART. 13**

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

1. Per la descrizione delle modalità di presentazione della documentazione di gara (e, quindi, dell'offerta tecnica e di quella economica) si fa rinvio al disciplinare di gara.

2. Non sono ammesse varianti di qualsiasi genere rispetto all'offerta richiesta. E' comunque consentito alle imprese proporre variazioni migliorative e servizi aggiuntivi, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

### **ART. 14**

#### **MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Per la descrizione delle modalità di gara si fa rinvio al disciplinare di gara.

2. La Commissione tecnica (appositamente nominata e costituita nei termini di legge) procederà alla valutazione

- della qualità del progetto
- delle risorse umane e del gruppo di lavoro

sulla base degli indicatori di gara (cui corrisponde un punteggio) di propria competenza (1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5; 2: 2.1, 2.2, 2.3).

Gli indicatori di gara, cui corrispondono i punteggi, sono i seguenti:

INDICATORE	DESCRIZIONE	Punteggio in centesimi
<b>1</b>	<b>QUALITA' DEL PROGETTO</b>	<b>Max 55</b>
1.1	Rispondenza del progetto al contesto territoriale ed in particolare coerenza con gli indirizzi e le strategie delineate dal P.O.R.	0-5
1.2	Completezza e puntualità nella descrizione del processo operativo di produzione del servizio in rapporto a fasi, attività, obiettivi, strumenti, metodologie, risultati attesi e output – documenti delle singole fasi	0-20
1.3	Modalità di raccordo con il Centro per l'impiego e con la rete dei servizi sul territorio	0-20
1.4	Innovatività delle soluzioni adottate	0-5
1.5	Migliorie apportate e servizi aggiuntivi in rapporto alle specifiche tecniche descritte	0-5
<b>2</b>	<b>RISORSE UMANE E GRUPPO DI LAVORO</b>	<b>Max 25</b>
2.1	Modalità di organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo rispetto al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati richiesti, nei tempi previsti	0-8
2.2	<p>Composizione del gruppo di lavoro</p> <p>a. Presenza del capo progetto con esperienza specifica oltre i cinque anni:  ➤ <i>un punto per ogni anno di esperienza specifica eccedente il minimo indicato fino ad un massimo di 8 anni (max 3 punti)</i></p> <p>b. Presenza dell'orientatore/referente di percorso (uno o entrambi) con esperienza specifica, superiore a 1 anno (se laureato) oppure ai 2 anni (se diplomato):  ➤ <i>un punto per ogni anno di esperienza specifica eccedente il minimo indicato fino ad un massimo, rispettivamente, di 3 o 4 anni (max 2 punti)</i></p> <p>c. Presenza del tutor, con esperienza specifica oltre 1 anno:  ➤ <i>un punto per ogni anno di esperienza specifica eccedente il minimo indicato fino ad un massimo di 3 anni (max 2 punti)</i></p>	0-7
2.3	<p>Giornate aggiuntive offerte, rispetto al minimo totale (*) indicato all'art. 4 del Capitolato, secondo la seguente formula</p> <p style="text-align: center;">[offerta n/offerta Max] x 10 (**)</p> <p>dove  Offerta n = è l'offerta di giornate aggiuntive dell'impresa o Raggruppamento Temporaneo di Imprese in esame.  Offerta Max. = è l'offerta di giornate/uomo più alta tra quelle presentate</p> <p>(*) Le giornate aggiuntive complessive offerte dovranno essere destinate per il 20% (minimo) alle attività riconducibili alla figura del referente di percorso.  (**) i valori saranno espressi fino alla terza cifra decimale con arrotondamenti all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque</p>	0-10
<b>TOTALE</b>		<b>80</b>

3. Per la sub-classificazione degli indicatori di valutazione in più sub-indicatori, si fa rinvio all'Allegato 4 "Manuale di valutazione".

4. Conclusa l'assegnazione del punteggio (massimo 80 punti), la Commissione tecnica redigerà apposito verbale che, unitamente a tutta la documentazione presentata dai partecipanti, verrà rimesso al Dirigente che presiede la gara. Per le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 56 non si procederà, per le stesse, all'apertura dell'offerta economica e, pertanto, verranno escluse dalla gara.

5. L'apertura in sede pubblica dell'offerta economica, l'assegnazione del relativo punteggio (massimo 20 punti) e l'aggiudicazione provvisoria, verrà disposta dal Dirigente che presiede la gara il quale, a seguito della verifica dei requisiti del soggetto individuato come migliore proponente, provvederà all'aggiudicazione definitiva del servizio, senza alcuna possibilità di sindacato sulle decisioni della Commissione tecnica. Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito, in seduta pubblica, sulla base della seguente formula:

3	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>Max 20</b>
---	--------------------------	---------------

$$\text{punteggio offerta economica} = [\text{offerta minima/offerta n}] \times 20$$

dove

Offerta min. = è l'offerta economica più conveniente per l'amministrazione tra quelle presentate

Offerta n = è l'offerta economica dell'impresa o Raggruppamento Temporaneo di Imprese in esame.

6. Il punteggio massimo previsto è di 100 punti. Risulterà aggiudicatario del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali riguardanti ciascun elemento di giudizio. In caso di parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione alla Ditta che ha ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell'offerta tecnica. Verrà quindi redatta una graduatoria con la conseguente aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione è subordinata all'adozione di apposita determinazione dirigenziale.

7. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero nel caso in cui le attività non vengano iniziate entro il termine previsto od ancora in caso di interruzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, senza procedere all'espletamento di nuova gara.

8. La Provincia potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. Nel caso di gara deserta o di offerte che non abbiano raggiunto la soglia minima di ammissibilità, si potrà procedere con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

## **ART. 15 SUBAPPALTO**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art 11 comma 3 lettera b) – requisiti minimi quantitativi - del presente capitolato, il soggetto offerente deve dichiarare in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi. L'istituto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008). Valgono, al riguardo, le norme di cui agli artt. 17 e 18 del presente Capitolato anche nei confronti del sub-appaltatore.

2. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. E' vietata ogni cessione del contratto. L'aggiudicatario non potrà cedere a terzi, neppure parzialmente, il contratto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere nell'Amministrazione il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione ed eventuale risarcimento dei danni. E' fatto rinvio al D.M. 19/05/2009 (disciplinante le modalità di attuazione dell'art. 9 comma 3/bis del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. 2/2009) in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

## **ART. 16 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare trimestralmente all'Amministrazione le attività realizzate, le giornate/persona, le risorse umane utilizzate, ed i risultati conseguiti secondo le modalità indicate dalla Provincia.

2. I pagamenti avverranno, sulla base dello stato avanzamento delle attività e, comunque, nella misura della realizzazione dei servizi di cui all'art. 3, nel periodo di durata dell'appalto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura e di una relazione sull'andamento delle attività svolte nel trimestre di riferimento, previa attestazione di regolarità del servizio (visto di regolare esecuzione) prestato da parte del Responsabile del Centro di costo (in veste di direttore dell'esecuzione del contratto), rilasciata sulla base della verifica del rispetto di quanto indicato nel progetto tecnico e nel presente capitolato. I pagamenti verranno erogati subordinatamente agli adempimenti connessi ai vincoli di legge e fermo restando il trasferimento delle risorse da parte della Regione Piemonte nonché alla loro effettiva disponibilità (è fatto rinvio sul punto all'art. 6 comma 3). E' fatto rinvio alle tempistiche ed alle modalità della convenzione tra autorità di gestione ed organismo intermedio per l'erogazione dei finanziamenti (ex art. 12 del Regolamento CE 1828/2006). E' fatto salvo, altresì, il rinvio all'art. 48/bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602. La stazione appaltante procederà all'acquisizione diretta del Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) come prescritto dal D.L. n. 185/2008 (come modificato in sede di conversione dalla L. 2/2009). Per l'ulteriore disciplina del D.U.R.C. si fa rinvio al D.M. 24/10/2007, alla circolare congiunta Inps-Inail n. 52 del 22/12/2005 ed alla normativa in materia. La stazione appaltante non risponderà della eventuale violazione dei termini per l'effettuazione dei pagamenti dovuta a ritardi degli enti previdenziali preposti al rilascio o dei malfunzionamenti/ritardi della modalità informatica prescritta per il rilascio del D.U.R.C..

3. Il saldo verrà erogato a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nel Programma provinciale e riportati nel presente capitolato all'art 3 ed all'art. 4.

4. In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

5. L'amministrazione provinciale si riserva di ridurre l'importo del contratto ovvero di esercitare la facoltà di ridurre il programma operativo, qualora la Regione Piemonte adotti modifiche all'impianto della D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008 per ciò che concerne la copertura finanziaria dei trasferimenti in favore della Provincia. Nel qual caso è fatto salvo il rinvio all'art. 120 del R.D. 827/1924 (e s.m.i.) ed all'art. 11 del R.D. 2440/1923 (e s.m.i.).

**ART. 17**  
**PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE, MATERIALI, STRUMENTI,**  
**PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Tutti gli elaborati (di qualsiasi natura che dovessero costituire un risultato dei progetti finanziati) prodotti durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della Provincia di Cuneo.
2. Il soggetto aggiudicatario non potrà commercializzare o comunque utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
3. Alla conclusione delle attività, copia di tali prodotti (su supporto informatico e cartaceo) dovrà essere consegnata alla Provincia. Sui prodotti verrà resa esplicita la collaborazione del soggetto affidatario alla costruzione degli stessi.
4. Gli strumenti e gli avvisi pubblici necessari per le attività dovranno riportare, il logo del Centro per l'Impiego e quelli del Fondo Sociale Europeo, della Regione e del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, sul frontespizio e, se tratti da pubblicazioni, citare la fonte a piè di pagina. Il soggetto attuatore è tenuto a consegnare alla Provincia, per la necessaria autorizzazione all'uso, il prototipo di ogni materiale ritenuto necessario. Per la stampa di tale documentazione informativa l'aggiudicatario dovrà fare riferimento al Settore Politiche del Lavoro.
5. Qualora l'affidatario a cui sono state affidate attività oggetto della procedura ritenga di procedere con azioni pubblicitarie è indispensabile attenersi alla L. 125/91, art. 4 (e s.m.i.), in ordine all'indicazione che il messaggio sia indifferentemente rivolto all'uno e all'altro sesso, salvo i casi per cui sia prevista un'esplicita deroga (es. addetta/o, candidata/o, ecc.).

**ART. 18**  
**RISERVATEZZA**

1. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.
2. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.). Si impegna, quindi, a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
3. La disciplina dei rapporti, tra committente e prestatore del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 verranno disciplinati con atti successivi alla stipula del contratto.
4. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale (designati quali incaricati del trattamento) affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
5. L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.
6. Successivamente alla scadenza dell'affidamento, le informazioni ed i dati personali, dei quali l'aggiudicatario sia venuto in possesso (in conformità delle regole di cui al D.Lgs. n. 196/2003) per qualsiasi ragione connessa all'affidamento, dovranno essere restituiti e/o trasferiti alla Provincia, con conseguente cancellazione dai propri archivi/banche dati, salvo il caso di conservazione, nei casi imposti dalla legge, senza facoltà di utilizzazione (con

l'eccezione della sola conservazione), cessione, comunicazione (sistematica o meno) o di diffusione.

## **ART. 19 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. n. 81/2008 aggiornato con il D.Lgs. 106/2009 in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi di lavoro nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa (previo nulla osta del responsabile della sicurezza del committente) tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Sul punto, si precisa che valgono le regole del documento unico di valutazione rischi del committente, per il periodo di presenza negli stabili dello stesso, e che, pertanto, i prestatori d'opera dell'aggiudicatario dovranno impegnarsi a rispettare le regole di sicurezza del committente medesimo nonché tutte le norme sulla sicurezza ricadenti nella propria responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. In particolare, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso visione delle procedure di sicurezza (piano di emergenza, nominativi addetti al pronto soccorso ed antincendio, l'assenza di particolari rischi per la salute e sicurezza, ecc) per i siti in cui viene operata l'attività.
3. L'aggiudicatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n. 164/1956, D.P.R. 277/1991 in esecuzione della L. 212/1990 art. 7, L. 292/1963, D.P.R. n. 1301/1965, D.Lgs. n. 81/2008, altre norme specifiche e relativi aggiornamenti.
4. Inoltre, l'aggiudicatario-appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.
5. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale (come precisato all'art. 2), il committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

## **ART. 20 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE**

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 C.C. i seguenti casi
  - a) nel caso di applicazioni di penali che superino, cumulativamente, il 10% dell'importo contrattuale;
  - b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - c) nel caso di subappalto o cessione (in tutto o in parte) del contratto non autorizzata;
  - d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;

- e) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- f) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) interruzione o sospensione (protratta per oltre una settimana lavorativa) non motivata del servizio, salvo causa di forza maggiore tempestivamente notificata alla Provincia;
- h) mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell'offerta, che manifestino una grave e persistente inadempienza nella gestione dei servizi;
- i) grave e ripetuto mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Provincia o mancata risposta scritta a gravi rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo che facciano venire meno l'affidamento nella regolare esecuzione del contratto;
- j) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- k) violazione del dovere di riservatezza di cui all'art. 18;
- l) mutamento (nel numero complessivo e/o nelle qualifiche professionali richieste) nella composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione;
- m) perdita dell'accreditamento previsto ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006 e/o della relativa sede accreditata (nel caso di avvio del procedimento, da parte delle autorità competenti, per la revoca dell'accreditamento, la Provincia si riserva di sospendere il servizio, senza che nulla sia dovuto al soggetto attuatore a titolo di risarcimento comunque inteso);
- n) mancata predisposizione del piano operativo nei termini di cui all'art. 5 comma 1.

2. I casi elencati saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dal Dirigente del Settore Politiche del Lavoro (previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo). La Provincia, così, a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarerà risolto il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'aggiudicatario di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti (con facoltà di incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto) ed in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

4. In caso di inadempienza di minore gravità, la Provincia, si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità sopraindicate quando, dopo aver intimato all'aggiudicatario, mediante raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questo ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli. In caso di inadempienze di minore gravità, la Provincia procederà all'immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Nel caso in cui, oltre il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a

giustificare le inadempienze contestate, la Provincia applicherà le penali di cui all'art. 20, per ogni singola fattispecie contestata ad insindacabile giudizio del responsabile del centro di costo (in veste di direttore dell'esecuzione).

5. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere (unilateralmente) di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo. L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere (unilateralmente) di diritto il contratto nel caso in cui la Regione Piemonte imponga agli organismi intermedi una conclusione anticipata rispetto a quanto indicato nei propri programmi provinciali di azione e di spesa. L'amministrazione, in ultimo, si riserva di recedere qualora la Regione Piemonte modifichi, in maniera sostanziale ed incompatibile con il presente Capitolato, l'impianto dell'Atto di Indirizzo regionale di cui alla D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008

6. E' fatto rinvio, ancora, agli art. 7 comma 3 e 16 comma 5 del presente Capitolato.

7. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione provinciale ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

## **ART. 21 PENALI**

1. La Provincia a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale, per ogni singola fattispecie contestata, in ogni caso di verificata violazione delle norme contrattuali, secondo il principio della progressione. E' considerata violazione delle norme contrattuali qualsiasi inosservanza di quanto prescritto dal presente capitolato d'appalto, nonché qualsiasi non conformità rispetto al progetto di espletamento del servizio e al personale da impiegare, così come risultante dai documenti presentati in sede di offerta. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza nelle modalità di erogazione del servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

### 2. Azioni sanzionabili

- a) inadempienze comportamentali: condotta scorretta nei confronti dell'utenza, non rispetto delle attrezzature e della riservatezza dei dati raccolti nell'espletamento del servizio e presenti nelle strutture ospitanti, nonché del segreto d'ufficio;
- b) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di offerta, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Provincia; in particolare, ritardo superiore ai 15 giorni nell'invio di risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo; ritardo superiore ai 15 giorni nell'adeguamento alle prescrizioni comunicate dalla Provincia in sede di verifica delle prestazioni svolte;
- c) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme di servizi inseriti nell'offerta tecnica, mancata partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio della Provincia, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Provincia in sede di controllo;

- d) mancato raggiungimento di almeno il 15% degli obiettivi individuabili per ogni trimestre di attività e consuntivabili tramite i report periodici previsti dall'articolo 7).
3. L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra 0,50 e 10% del corrispettivo, secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidività in comportamenti non conformi, fino alla risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.
4. Al verificarsi di tali circostanze la Provincia, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali verranno trattenute direttamente dall'importo spettante sul primo pagamento dopo la contestazione oppure potranno essere cumulate e trattenute senza ulteriori formalità sulla cauzione che dovrà, comunque, essere immediatamente reintegrata (salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempienza e/o dei ritardi), salvo risarcimento del maggior danno.

## **ART. 22 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI CONTRATTUALI**

1. Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
2. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione provinciale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

## **ART. 23 SPESE CONTRATTUALI, FORO COMPETENTE E RICHIAMI**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico del soggetto aggiudicatario, comprese quelle inerenti la stipula del contratto, le spese di bollo, i diritti di segreteria e quelle di registro, mentre l'I.V.A. sarà a carico dell'Ente appaltante.
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Cuneo. L'appaltatore, per gli effetti dell'appalto, elegge eventuale domicilio legale in Cuneo, C.so Nizza n. 21.
3. Per tutte le condizioni non previste nel presente capitolato si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive integrazioni e modifiche ed ai Regolamenti provinciali.